



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2024

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario - <i>Relatore</i>

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

VISTA la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2020;

VISTI i chiarimenti fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza n. 2/2024 del 6 febbraio 2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Antonella Romanelli;

FATTO

In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 del Comune di AVIGLIANO.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento – da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL – di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con

nota prot. n. 762 del 14/07/2023, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Con nota prot. cdc n. 930 del 31/07/2023 il Revisore del Comune di Avigliano ha chiesto una proroga di 40 giorni.

Con nota prot. cdc 1032 del 03/08/2023 il Magistrato Istruttore ha concesso una proroga per il riscontro assegnando come termine ultimo il giorno 12 settembre 2023.

Il Sindaco e l'Organo di revisione, con nota congiunta prot. 15610 del 12/09/2023, trasmessa a mezzo dell'applicativo Con.Te. ed acquisita al protocollo di questa Sezione in pari data al n. 1219, hanno fornito chiarimenti e documentazione provvedendo, altresì, a trasmettere il modello di certificazione COVID-19.

DIRITTO

Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento,

dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire *“(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost.*

collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa" (cfr. Corte cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando, tuttavia, che l'esame della Corte dei conti è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Fondo contenzioso

Nel questionario consuntivo 2020 (Sezione I - Gestione Finanziaria, Accantonamenti - verifica congruità, domanda 7.2, pag.12) il Revisore ha dichiarato che non erano state accantonate quote per la copertura degli oneri da contenzioso, poiché l'Ente non aveva provveduto ad una stima puntuale del contenzioso stesso.

Analoga risposta è stata resa in risposta alla domanda del questionario circa la mancata costituzione del fondo per passività potenziali.

Con la nota istruttoria si è chiesto, quindi, di fornire chiarimenti sulla omessa ricognizione del contenzioso in essere, nonché di trasmetterne un elenco, laddove sussistente, con la stima della relativa soccombenza.

Con la nota di riscontro prot. 15610 del 12/09/2023 l'Ente ha inviato il seguente prospetto:

PASSIVITÀ POTENZIALI ESISTENTI AL 31/12/2020

N.	CONTENZIOSO	VALORE DELLA CAUSA	IMPORTO SPESA IN CASO DI SOCCOMBENZA	SOMME IMPEGNATE	STIMA RISCHIO SOCCOMBENZA (%)	IMPORTO ACCANTONATO A FONDO	NOTE
1	Atto di citazione Tribunale civile –Richiesta risarcimento danni – Rinaldi Roberto – anno 2015	€ 22.094,50	€ 22.094,50 La determinazione della spesa del Legale di controparte, in caso di soccombenza è rimessa al Giudice competente		inferiore al 10 %		In Corso
2	Atto di citazione –Tribunale civile -Richiesta risarcimento danni- Summa Carmine - anno 2016	€ 23.174,00	€ 23.174,00 La determinazione della spesa del Legale di controparte, in caso di soccombenza è rimessa al Giudice competente		inferiore al 10%		Concluso nell'anno 2023 con esito favorevole all'Ente.
3	Decreto ingiuntivo Tribunale civile Banca Farmafactoring Spa - Richiesta per mancato pagamento di fatture - anno 2020	€ 30.820,05 a titolo di sorte capitale, oltre gli ulteriori interessi da calcolarsi secondo norma di legge oltre € 5.080,00 quale risarcimento del danno	€ 30.820,05 a titolo di sorte capitale, oltre gli ulteriori interessi da calcolarsi secondo norma di legge oltre € 5.080,00 quale risarcimento del danno		inferiore al 10 %		Concluso nell'anno 2023 con esito favorevole all'Ente.
4	Decreto ingiuntivo-anno 2019 Società previdenza e lavoro - mancato pagamento di canoni di locazione	€ 11.000,00	€ 11.000,00 La determinazione della spesa del Legale di controparte, in caso di soccombenza è rimessa al Giudice competente		inferiore al 10 %		In Corso
5	Decreto ingiuntivo Tribunale civile – anno 2018 – Richiesta pagamento per prestazione professionale di collaudo statico dei lavori di costruzione loculi cimitero Avigliano Centro	€16.351,92, oltre interessi al tasso legale, spese ed onorari					Riconosciuto il debito con Delibera di Consiglio comunale n. 29 del 23/11/2022 – somma di € 18.067,55 (sorte capitale, interessi e spese legali).
6	Atto di citazione Tribunale civile –anno 2019- Richiesta di restituzione di somme per assegnazione di un lotto in zona PAIP , in quanto non corrispondere alle caratteristiche oggetto di concessione.	€ 49.030,00, oltre interessi, € 20.000,00 per risarcimento danni					Riconosciuto il debito con Delibera di Consiglio comunale n.33 del 29/07/2021 - somma €. 58.470,00 (sorte capitale, interessi, spese legali) .

ed ha riferito che: *“Le passività potenziali esistenti al 31.12.2020 riguardano le cause indicate nel prospetto allegato n. 8 per le quali non si è proceduto ad alcun accantonamento in quanto l'Ente non è riuscito ad acquisire, prima dell'approvazione del rendiconto, una relazione, da parte dei legali incaricati, utile per poter valutare il grado di rischio di soccombenza.*

Dal prospetto allegato si evince che:

- *le cause di cui ai punti 2 e 3 si sono concluse con esito favorevole all'Ente nel 2023;*

· le cause di cui ai punti 5 e 6 si sono chiuse con esito sfavorevole all'Ente. Il Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 23.11.2022 ha proceduto al riconoscimento dei debiti derivanti dalla causa di cui al punto 5 e, con la deliberazione n. 33 del 29.07.2021, a quelli derivanti dalla causa di cui al punto 6;

· le cause di cui ai punti 1 e 4 presentano un basso rischio di soccombenza.

Si ritiene opportuno far presente che, fermo restando che in caso di contenziosi con rischio di soccombenza medio/elevato la procedura corretta è quella dell'accantonamento, l'Ente, negli ultimi anni, non ha mai utilizzato totalmente l'avanzo libero proprio al fine di poter far fronte con la parte inutilizzata al pagamento di spese derivanti da eventuali esiti sfavorevoli del contenzioso in essere e di evitare, così, possibili squilibri sui futuri bilanci".

In via preliminare, la Sezione evidenzia - avendo il Revisore giustificato l'assenza di un fondo per passività potenziali con l'omessa ricognizione del contenzioso - che, in applicazione del punto 5.2., lettera h) dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011, il fondo contenzioso va costituito autonomamente (e, quindi, considerato separatamente) rispetto agli altri accantonamenti per passività potenziali.

Il Collegio osserva, inoltre, che, considerando gli anni di riferimento delle controversie in essere al 31/12/2020 e la data di conclusione di quelle definite (come da tabella fornita dall'Ente), nonché dalla consultazione della BDAP (a partire dai dati del 2018), la riferita omessa ricognizione del contenzioso (asseritamente conseguente alla impossibilità di acquisire, prima dell'approvazione del rendiconto, una relazione da parte dei legali incaricati) non sembra costituire una criticità meramente contingente e limitata all'esercizio 2020, non essendo stato costituito il fondo in parola fino al 2022, pur a fronte di controversie (il cui rischio di soccombenza non è stato ritenuto dal Comune inferiore al 10%) pendenti dal 2018 e conclusesi non prima del 2021.

Al riguardo, si sottolinea l'importanza di un'accurata ricognizione del contenzioso pendente ai fini della costituzione e corretta quantificazione del fondo *de quo*.

Il riferimento di base è rappresentato dal punto 5.2., lettera h) dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011, secondo cui: "Nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva

condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente.

Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). [...] L'organo di revisione dell'Ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

In conformità alla sopra trascritta norma contabile, la somma accantonata non può, quindi, dar luogo ad alcun impegno di spesa e deve confluire nel risultato di

amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti dall'esecuzione di sentenze sfavorevoli, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà la probabile soccombenza.

L'accantonamento del fondo contenzioso è, in particolare, astretto alla finalità di una corretta determinazione del risultato di amministrazione, quale coefficiente necessario dell'equilibrio di bilancio, al fine di evitare un *"miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'Ente locale, violando l'equilibrio strutturale del bilancio"* (Corte cost., sent. n. 4/2020).

Ai fini della determinazione dell'accantonamento in parola, lo stesso principio contabile prevede, poi, espressamente che, in occasione della prima applicazione dei nuovi principi contabili della competenza finanziaria introdotti dal d.lgs. n. 118/2011, venga effettuata una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti.

Successivamente, sempre in ordine alla rilevanza da attribuirsi alla puntuale ricognizione del contenzioso in essere, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 14/2017/INPR, contenente *"Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 c. 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005 n. 266"*, ha evidenziato che *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

La determinazione del fondo rischi esige, pertanto, un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente.

Va, quindi, escluso un controllo a campione, così come, d'altronde, anche una quantificazione forfettaria del rischio di soccombenza; al contrario la quantificazione del

fondo rischi richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste e partite.

D'altro canto, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di sottolineare che *“La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento”* e che, a tale riguardo, occorre dotarsi *“di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie”* (Sez. Contr. Sicilia, deliberazione n. 6/2019/SS.RR./PARI).

La classificazione delle passività potenziali, come noto, va svolta secondo i gradi del certo, del probabile, del possibile, e del remoto, dovendosi effettuare la distinzione tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto secondo i seguenti criteri:

- il debito certo (indice di rischio 100%) è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa *ex lege*;
- la passività “probabile” (indice di rischio superiore al 51%) è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui sia stato formulato un giudizio di soccombenza di grande rilevanza, ed impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno alla suddetta percentuale (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività “possibile” (indice di rischio tra il 10% ed il 49%) è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile (cfr. documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37);
- la passività da evento “remoto” (indice di rischio inferiore al 10%), non prevede, infine, alcun accantonamento

Sul punto, la giurisprudenza contabile, pur riconoscendo le difficoltà implicite nella valutazione dei rischi derivanti dal contenzioso, ha ribadito che *“è necessario che l'ente faccia delle opportune e precise valutazioni (in parte, inevitabilmente, discrezionali) sulle variabili sopra indicate, che incidono direttamente sulla quantificazione del fondo. In particolare, la*

ragionevole determinazione della probabilità di soccombenza e dell'importo da corrispondere alla controparte sono elementi imprescindibili per consentire all'ente una corretta quantificazione degli impatti sul bilancio derivanti dal contenzioso, e la conseguente necessaria copertura attraverso un apposito accantonamento. Il metodo delineato dal principio contabile, pur con le sue difficoltà applicative, è l'unico che consente all'ente una quantificazione verosimile dei potenziali effetti nefasti del contenzioso, e ai soggetti esterni la verifica della congruità dell'accantonamento" (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazione n. 168/2022).

Da tutto quanto sopra evidenziato, risulta evidente che ai suddetti principi debbano conformarsi tanto l'Ente, il quale è tenuto sia ad un'attenta ricognizione delle cause pendenti sia ad una corretta stima del rischio di soccombenza, quanto l'Organo di revisione, che deve attestare la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d'amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla delibera della Sezione delle autonomie n. 14/2017/INPR.

La Sezione sottolinea al riguardo la centralità del ruolo dell'Organo di revisione in ordine alla corretta determinazione del fondo anzidetto.

È lo stesso legislatore, infatti, a richiedere al Collegio dei revisori una approfondita e analitica "verifica", che non si limiti all'espressione di un mero giudizio.

La "verifica" espressamente richiesta dal principio contabile, infatti, *"consiste nell'accertamento della conformità al "diritto" della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato"* (Sez. contr. Campania, del. n. 217/2019).

Con riferimento alle specifiche verifiche intestate all'Organo di revisione sul fondo rischi, è, inoltre, d'uopo rimarcare che nella deliberazione n. 167/2022/VSG, depositata il 25/11/2022, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha evidenziato come le stesse riguardino *"... l'entità delle quote accantonate al fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell'enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso (secondo quanto indicato dal principio contabile e dalla deliberazione n. 14/2017/INPR della Sezione Autonomie), che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza"*.

Alla luce di quanto sin qui esposto, attesa la doverosità dell'applicazione dei principi

dell'armonizzazione contabile, la mancata ricognizione puntuale e periodica del contenzioso, cui è conseguita la mancata costituzione del fondo in esame, si pone in contrasto con i suddetti principi, determinando una possibile elusione dell'equilibrio di bilancio.

D'altra parte, non risulta conforme ai suddetti principi neanche la riferita prassi adottata dal Comune di Avigliano di non utilizzare tutto l'avanzo libero per far fronte al pagamento delle spese eventuali derivanti da esiti sfavorevoli delle controversie in essere.

È di tutta evidenza, infatti, per quanto ampiamente chiarito in precedenza, che solo un accantonamento, effettuato per un importo correttamente quantificato in considerazione del rischio di soccombenza e realizzato *ex ante* rispetto al verificarsi del potenziale esito negativo della controversia, può considerarsi idoneo a garantire che gli equilibri di bilancio non ne vengano pregiudicati.

La parte disponibile del risultato di amministrazione 2020 risulta, pertanto, all'apparenza sovrastimata, non essendo stato accantonato alcun importo con riferimento alle due controversie (di cui ai punti nn. 5 e 6 della tabella fornita) per le quali il rischio di soccombenza non è stato considerato dall'Ente inferiore al 10%, con conseguente necessità per il Comune di Avigliano di dover effettuare, a fronte dell'esito negativo, un riconoscimento di debito fuori bilancio.

Si invita, pertanto, l'Ente a proseguire nell'attività di ricognizione avviata, onde pervenire ad una corretta stima del fondo in parola per gli esercizi futuri.

2. Organismi partecipati - Fondo perdite società partecipate

Dal portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, sulla base dei dati inviati dall'Ente, la Sezione ha rilevato che lo stesso, alla data del 31/12/2019, aveva partecipazioni nelle seguenti società:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
01522200763	ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.	Società per azioni	Attiva
80004450765	ASILO INFANTILE E GIANTURCO-AVIGLIANO	Associazione	Attiva
80004440766	CASA DI RIPOSO SACRA FAMIGLIA-AVIGLIANO	Ente pubblico	Attiva
06975220721	CONFIDITALIA CONSORZIO NAZIONALE FIDI E GARANZIE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	Società consortile per azioni	Soggetta a procedure concorsuali
96050280765	FONDAZIONE EMANUELE GIANTURCO PER GLI STUDI GIURIDICI, ECONOMICI E SOCIO-POLITICI	Fondazione	Attiva
01555720760	GAL PERCORSI S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Attiva
01320830761	PIANI E PROGRAMMI DI AZIONE LOCALE IN BREVE P.A.L. SOC. CONS. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	Società consortile a responsabilità limitata	In liquidazione volontaria o scioglimento

Dai dati trasmessi in BDAP si è riscontrato, tuttavia, che non era stata accantonata alcuna somma a titolo di fondo perdite società partecipate.

Si è, quindi, chiesto conferma che le suddette società non avessero presentato un risultato di esercizio negativo nell'anno precedente.

Inoltre, la Sezione ha chiesto chiarimenti circa la partecipazione nella società "Confiditalia Consorzio Nazionale fidi e garanzie società consortile per azioni in liquidazione", non essendo stata la stessa inserita nella ricognizione annuale delle società partecipate detenute al 31/12/2019 (adottata con la deliberazione consiliare n. 67 del 30/12/2020), nonostante dal portale suddetto risultasse una partecipazione del Comune di Avigliano pari allo 0,05%.

Si è domandato, infine, di fornire aggiornamenti circa lo stato della liquidazione della Società consortile Piani e Programmi di Azione Locale a r.l. in liquidazione.

Con la nota di riscontro il Comune di Avigliano ha riferito quanto in appresso *"Come si evince dal prospetto sotto riportato:*

PARTECIPATE	RISULTATO D'ESERCIZIO ANNO 2019	RISULTATO D'ESERCIZIO ANNO 2020
Acquedotto Lucano SpA	- 417.530	4.192.094
Associazione Asilo infantile "E. Gianturco"	14.841	19.208
Associazione Casa di Riposo "Sacra Famiglia"	3.215	15.409,13
Fondazione Gianturco	-7.312	543
GAL PerCorsi srl	- 13.562	11.732
P.P.A.L. Soc. Cons ar.l.	Bilancio non acquisito	Bilancio non acquisito
COFIDITALIA	Non presente nel piano di ricognizione delle partecipate	Non presente nel piano di ricognizione delle partecipate

le società partecipate Acquedotto Lucano S.p.A., Fondazione Emanuele Gianturco e GAL PerCorsi srl presentano nel 2019 un risultato d'esercizio negativo, mentre Associazione Asilo infantile "E. Gianturco, Associazione Casa di Riposo "Sacra Famiglia" presentano un risultato d'esercizio positivo. L'Ente non ha proceduto ad alcun accantonamento data l'esiguità della propria quota di

partecipazione. Si ritiene opportuno far rilevare che tutte le partecipate sopra citate nell'esercizio 2020 presentano un risultato d'esercizio positivo. Si è riscontrato che la partecipata P.P.A.L. a r. l. da diversi anni non trasmette all'Ente le risultanze contabili di fine anno.

La partecipata COFIDITALIA non risulta inserita nelle deliberazioni di ricognizione periodica relative agli anni 2019 e precedenti. Inoltre da una ricerca effettuata non si sono rinvenuti documenti relativi a tale partecipata", aggiungendosi, in prosieguo, con riguardo alla P.P.A.L. Soc. Cons. a r.l. "di recente l'ufficio finanziario è riuscito ad avere un contatto telefonico con un referente il quale ha riferito che avrebbe inviato all'Ente una nota in merito allo stato della procedura di liquidazione, anticipando che non si prevedono esborsi a carico dell'Ente alla chiusura della stessa, stimata entro la fine del 2023".

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione evidenzia preliminarmente come la tabella trasmessa dal Comune di Avigliano evidenzi la presenza in enti partecipati che hanno registrato nel 2019 un risultato negativo, con conseguente obbligo di accantonamento nel fondo perdite società partecipate.

Infatti, a norma dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 ***"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione"*** (grassetto aggiunto).

Come noto, la citata disposizione del testo unico sulle società partecipate disciplina i rapporti finanziari tra le amministrazioni pubbliche locali e le società da essi partecipate, riprendendo, con i necessari adattamenti, il contenuto di previsioni introdotte dall'art. 1, commi 551 e segg. della legge n. 147 del 2013, con lo scopo di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, in un'ottica di tutela dell'equilibrio di bilancio dinamico introdotto dalla modifica costituzionale del 2012, che può essere compromesso da una gestione inefficiente del patrimonio azionario pubblico. In tale contesto, l'art. 21 rappresenta un tassello del più complessivo progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell'ente locale partecipante. Se, infatti, nelle ipotesi di mal funzionamento più gravi gli

artt. 20 e 24 del TUSP impongono all'amministrazione la dismissione della società in perdita, diversamente, quando la società partecipata, benché idonea a superare il test di efficienza di cui all'art. 20, presenti perdite di esercizio non immediatamente ripianate, sorgono in capo all'amministrazione pubblica socia precisi obblighi di accantonamento di somme a bilancio, da effettuare nell'anno successivo a quello di esercizio nel quale la perdita viene accertata, ed il cui importo deve essere parametrato al risultato negativo non ripianato secondo specifiche modalità. In questo modo viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per gli enti proprietari a preventivo; l'accantonamento della somma determina il consolidamento indiretto del risultato negativo della società partecipata nel bilancio della partecipante, con l'effetto di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri dell'ente locale responsabilizzandolo verso la sana gestione degli organismi partecipati.

Ne consegue, quindi, l'irrilevanza, ai fini dell'accantonamento in parola, di qualsivoglia valutazione discrezionale svolta dall'Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo.

Nello specifico, prive di rilevanza si appalesano le considerazioni svolte circa l'esiguità della quota di partecipazione dell'Ente, nonché i risultati d'esercizio positivi conseguiti dalle società partecipate nell'anno 2020.

Si invita, pertanto, l'Ente a procedere alla costituzione del fondo perdite società partecipate in ossequio a quanto disposto dal menzionato art. 21 del D.Lgs. 175/2016, attesa la diretta incidenza dell'accantonamento *de quo* sulla parte disponibile del risultato di amministrazione.

Riguardo, poi, alla società "Confiditalia Consorzio Nazionale fidi e garanzie società consortile per azioni in liquidazione" il Comune di Avigliano, nel confermare di non averla inserita nella ricognizione periodica relativa agli anni 2019 e precedenti, ha segnalato di non aver rinvenuto documenti relativi a tale partecipazione.

Le dichiarazioni rese dall'Ente non sembrano, tuttavia, trovare riscontro nella visura camerale storica della società in questione (interessata da dichiarazione di fallimento in

data 09/01/2017, ma ancora attiva), dalla cui consultazione emerge che il Comune di Avigliano è all'attualità ancora socio della stessa.

Il Collegio, pertanto, nel sottolineare come la risposta fornita denoti una preoccupante approssimazione e trascuratezza nella gestione delle proprie partecipazioni da parte dell'Ente, invita quest'ultimo ad effettuare le verifiche del caso onde aggiornare i dati comunicati al portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, laddove sussistano i presupposti, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 20 del D.Lgs. n. 175/2016, per il mantenimento della partecipazione nella suddetta società.

Infine, con riferimento alla società consortile P.P.A.L. a r. l., per la quale il Comune ha deliberato il mantenimento della partecipazione sino alla conclusione della procedura di liquidazione (come si evince dalla richiamata deliberazione di ricognizione ordinaria n. 67/2020), si raccomanda di monitorare attentamente il suo stato, laddove - come segnalato - non si sia *medio tempore* conclusa entro la fine del 2023.

3. Pagamenti dell'amministrazione

Da quanto riportato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, la Sezione ha riscontrato il superamento dei termini di legge per i pagamenti effettuati nell'anno 2020; l'indicatore di tempestività dei pagamenti, è, infatti, pari a 2,096. In sede istruttoria si è chiesto, quindi, di fornire chiarimenti in merito alle motivazioni del superamento, seppur lieve, dei termini, alle misure eventualmente adottate per rientrare nei tempi previsti dalla legge, agli eventuali interessi e/o pignoramenti subiti in seguito ai ritardati pagamenti, nonché alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 183 comma 8, del TUEL.

Nel riscontrare le richieste della Sezione, il Comune di Avigliano ha riferito che: *"Le cause che hanno inciso negativamente sia sulla tempestività dei pagamenti sia su tutte le altre attività gestionali sono principalmente dovute alla carenza di personale, all'epidemia da COVID-19 e alla formazione operativa del personale neo-assunto. Si ritiene che i tempi di pagamento dovrebbero ridursi in seguito alle misure adottate dalla Giunta con propria deliberazione n. 67 del 14/06/2022.*

I Responsabili di settore hanno dichiarato che l'Ente non ha subito né interessi né pignoramenti per ritardati pagamenti".

Il Collegio ricorda che l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 individua in 30 o 60 giorni (salvo che non sia diversamente pattuito) l'arco temporale entro cui gli enti pubblici devono provvedere all'adempimento delle obbligazioni; l'eventuale superamento del termine determina il decorso, senza la necessità della costituzione in mora, degli interessi moratori.

La tempestività dei pagamenti è misurata da un apposito indicatore, annuale e trimestrale, da pubblicarsi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente, le cui modalità di calcolo e pubblicazione sono stabilite, rispettivamente, dagli artt. 9 e 10 del Dpcm 22/9/14.

Ai fini che qui rilevano, il menzionato art. 9 dispone che l'indice "è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

Come innanzi riportato, l'indicatore di tempestività del Comune di Avigliano, ossia - per quanto detto - la media dei giorni di ritardo di pagamento rispetto alla scadenza dell'obbligazione, è pari a 2,096.

Nel prendere atto delle giustificazioni rese e pur considerando la lieve entità del ritardo nei pagamenti, si rammenta, ad ogni buon conto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ai sensi del novellato art. 183, comma 8, del TUEL, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

La disciplina testé menzionata è funzionale al mantenimento degli equilibri programmati (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2016/INPR), cosicché il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti si pone, in definitiva, quale elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio.

A tal proposito si rammenta, infatti, che *“la lentezza nell'adempimento delle obbligazioni passive ha ricadute negative sul bilancio in considerazione dell'accumulo irrituale e incontrollato dei residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi legali di mora ai creditori insoddisfatti”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 30/2021/PRSE).

Infine, occorre ricordare che l'art. 1, comma 859 e ss., L. n. 145/2018 ha introdotto, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, con la creazione in particolare di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali *“quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE).

Il suddetto comma 859 prevede, più nel dettaglio, che l'accantonamento al nuovo fondo debba essere effettuato da parte dei soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, pur rispettando la condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma, presentano, tuttavia, *“un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto*

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”.

Si invita, pertanto, l'Ente ad adottare tutte le misure finalizzate al rispetto dei termini di legge per il pagamento dei creditori, e ciò anche in considerazione della possibile esposizione alle conseguenze, sia risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi, che sanzionatorie in termini di divieti assunzionali ai sensi dell'art. 41 del D.L. 66/2014, con riserva di verifica dell'osservanza della predetta tempistica in occasione dei controlli di legalità-regolarità ex art. 148-bis TUEL sui rendiconti dei successivi esercizi finanziari.

4. Equilibri di cassa

Dall'analisi della tabella riportata a pag. 26 del questionario consuntivo 2020 è emersa una DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE pari ad € -228.956,70.

Con nota istruttoria prot. n. 762 del 14/07/2023 è stato conseguentemente chiesto all'Ente di fornire chiarimenti.

Con la nota di riscontro il Comune di Avigliano ha riferito che: *“Negli equilibri di cassa si registra una differenza negativa di parte capitale, pari a € -228.956,70, in quanto il totale delle riscossioni in conto capitale (CP+RS), pari a € 1.058.750,57, è inferiore al totale dei pagamenti in conto capitale (CP+RS), pari a € 1.287.707,27.”*

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito (purtuttavia carente quanto all'indicazione delle ragioni che hanno portato a pagamenti in conto capitale per un importo superiore alle riscossioni in conto capitale), osserva che il rispetto dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni di cassa, in occasione sia della redazione che nella gestione del bilancio di previsione, costituisce il presupposto indispensabile affinché l'Ente disponga della liquidità necessaria per far fronte ai propri pagamenti.

Le previsioni di cassa delle entrate vanno rapportate, infatti, ai crediti (derivanti sia dalla gestione dei residui, sia da quella di competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità il flusso di entrata presumibile.

Con particolare riferimento alle previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento, le stesse devono, inoltre, dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II, finanziate dalle medesime entrate.

Le previsioni di cassa per la spesa del titolo II devono tener conto, altresì, dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

Al riguardo, si sottolinea l'importanza del cronoprogramma al fine della scansione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e della corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, sia sul fronte dell'allocazione dello stanziamento di spesa, sia per la correlata definizione della previsione e imputazione di entrata relativa ai contributi a rendicontazione che finanziano l'opera stessa.

La predisposizione dei cronoprogrammi si rivela fondamentale anche ai fini della corretta gestione dei flussi di cassa, onde mantenerne, in generale, gli equilibri, atteso che una gestione efficiente delle scadenze e dei vincoli di cassa limita il ricorso eventuale ad anticipazioni di tesoreria con conseguente sostenimento di interessi passivi.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*.

È dunque indispensabile che il Comune adotti tutte le misure necessarie a rimuovere le criticità riscontrate nella gestione della cassa, poiché, se le stesse dovessero consolidarsi nel tempo, potrebbero condurre, per quanto innanzi esposto, ad una situazione di squilibrio strutturale, non riuscendo l'Ente a far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie, con conseguente rischio di dover fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

5. Gestione dei residui

L'Organo di revisione ha segnalato che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dall'esercizio 2019 e precedenti.

Considerato che le condizioni e i requisiti legittimanti la persistenza di residui passivi sono stabiliti dall'art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, si è chiesto all'Ente di far conoscere le motivazioni che avevano impedito la liquidazione di debiti già perfezionati la cui scadenza era di competenza di esercizi precedenti.

Al riguardo l'Ente ha comunicato quanto segue: *"Una parte consistente dei residui passivi rinvenienti dall'esercizio 2019 e precedenti riguardano i compensi per la riscossione dei ruoli accertati in entrata negli stessi anni. Per la restante parte non si è proceduto alla liquidazione o perché il creditore è risultato inadempiente dalla verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 o perché, pur avendo reso la prestazione entro il 31 dicembre, non ha presentato la fattura"*.

Con riferimento ai residui passivi relativi ai compensi per la riscossione, pur non essendo stata addotta alcuna motivazione a giustificazione del ritardo dei relativi pagamenti, la Sezione, ad ogni modo, invita l'Ente a quantificare correttamente l'ammontare dei residui passivi da mantenere in considerazione delle numerose modifiche normative che hanno interessato l'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (cfr. da ultimo, la novella introdotta dall'art. 1, comma 15, della Legge n. 234/2021, Legge di Bilancio per il 2022), sia con riferimento alla percentuale complessiva dell'aggio rispetto all'importo iscritto a ruolo, che alla ripartizione dello stesso tra ente creditore e debitore a seconda che il pagamento della cartella esattoriale venga o meno effettuato entro il termine di scadenza.

Non paiono condivisibili, inoltre, le considerazioni svolte dal Comune riguardo al mancato pagamento dei residui passivi antecedenti al 2019 laddove il creditore sia risultato *"inadempiente dalla verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973"*.

Infatti, a norma della citata disposizione, le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualsiasi titolo il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, devono verificare - anche in via telematica - se il beneficiario di detto pagamento sia inadempiente

rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In tale ipotesi, le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento e devono segnalare la circostanza all'agente della riscossione territorialmente competente, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 (col quale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del citato art. 48-bis), nell'ipotesi in cui il beneficiario del pagamento risulti inadempiente all'obbligo di versamento suddetto, nella comunicazione di inadempimento da parte dell'agente della riscossione (contenente l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento) viene preannunciata l'intenzione dell'agente stesso di procedere al pignoramento presso terzi ai sensi dell'articolo 72-bis del D.p.r. 602/73.

Il soggetto pubblico non può procedere al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione.

Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi del citato articolo 72-bis, l'atto di pignoramento presso terzi, il soggetto pubblico procede, ai sensi del comma 6 del menzionato art. 3 del decreto n. 40/2008 del MEF, al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Per quanto innanzi esposto, il mancato pagamento da parte del Comune di Avigliano dei residui passivi per i quali si sia riscontrata una inadempienza di versamento ai sensi del menzionato art. 48 bis del D.p.r. 602/73 non risulta giustificato dalla richiamata normativa di riferimento, non potendosi procedere al pagamento *de quo* in favore del diretto beneficiario soltanto in via temporanea, o dovendosi, in alternativa, effettuare comunque il pagamento con versamento delle somme in favore dell'agente della riscossione a seguito del pignoramento presso terzi.

Per il resto, la Sezione prende atto della risposta fornita dall'Ente, invitando, ad ogni modo, il Comune di Avigliano ad adottare tutte le indispensabili misure anche di natura

organizzativa al fine di velocizzare il pagamento delle obbligazioni passive risalenti nel tempo e a procedere ad un rigoroso monitoraggio delle condizioni e dei presupposti previsti dall'art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 legittimanti la persistenza dei residui passivi, rammentando che a norma del comma 5 del medesimo articolo tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

6. Movimentazione dei residui attivi e capacità di riscossione

Dall'analisi dei dati inseriti nella banca dati BDAP (nonché, con specifico riferimento a Tarsu, sanzioni per violazione del codice della strada e fitti attivi, da quanto emerge anche dalla tabella riportata a pag. 17 della relazione e a pag. 32 del questionario), si è rilevata una scarsa movimentazione dei residui attivi di parte corrente come da tabella che segue:

1. Movimentazione residui di parte corrente

Entrata Parte corrente - Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/ residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo I	2.970.972,39	752.563,48	25,33
Titolo II	871.763,28	140.307,06	16,09
Titolo III	279.165,35	38.332,21	13,73
Totali	4.121.901,02	931.202,75	22,59

Infatti, a fronte di residui iniziali di parte corrente di € 4.121.901,02 le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2020 sono state solo € 931.202,75, pari al 22,59 %.

Anche la gestione di parte capitale ha evidenziato una modesta capacità di riscossione (20,28%) come da tabella che segue:

Movimentazione residui di parte capitale

ENTRATA - Parte Capitale- Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo IV	1.294.775,25	282.141,75	21,79
Titolo V	-	-	-
Titolo VI	96.407,82	59,41	0,06
Totali	1.391.183,07	282.201,16	20,28

In sede istruttoria si è chiesto, pertanto, all'Ente di fornire informazioni in merito ai provvedimenti che erano stati adottati o si intendeva adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate, anche per far fronte ai pagamenti in conto residui.

L'Ente, con riferimento ai residui di parte corrente, ha riscontrato che: *“La sospensione, nel 2020, delle attività di riscossione dovuta al Covid-19 ha sicuramente inciso sulla percentuale di riscossione delle entrate che comunque risulta molto modesta. La situazione negli anni 2021 e 2022 è migliorata come risulta dai dati dei consuntivi 2021 e 2022 che di seguito si riportano:*

Entrate Parte corrente - Gestione residui RENDICONTO 2021			
Gestione residui Attivi	Residui attivi all'1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni su residui al 01/01
Titolo I	€ 4.078.369,86	€ 1.323.518,71	32,45
Titolo II	€ 745.761,56	€ 360.189,16	48,30
Titolo III	€ 275.419,79	€ 20.301,92	7,37
Totali	€ 5.099.551,21	€ 1.704.009,79	33,41

Entrate Parte corrente - Gestione residui RENDICONTO 2022			
Gestione residui Attivi	Residui attivi all'1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni su residui al 01/01
Titolo I	€ 4.251.006,36	€ 1.298.164,35	30,54
Titolo II	€ 162.936,51	€ 58.717,17	36,04
Titolo III	€ 498.575,08	€ 5.601,84	1,12
Totali	€ 4.912.517,95	€ 1.362.483,36	27,73

Sulla base dell'andamento degli incassi del corrente anno, si prevede che con il Rendiconto 2023 si dovrebbe registrare un notevole miglioramento delle riscossioni di parte corrente.

L'Ente si impegna comunque, ad adottare ogni misura utile a migliorare l'efficienza della riscossione delle entrate correnti".

Per quanto concerne, invece, i residui di parte capitale, è stato riferito quanto segue: *"l'Ente si impegna ad assumere le misure necessarie per migliorare l'attività di riscossione".*

Quanto, alla capacità di riscossione, la Sezione ha, inoltre, segnalato in sede istruttoria che dall'analisi dei dati del "Piano degli indicatori" trasmessi dall'Ente alla BDAP (Foglio: 2 RND b Entrate - Indicatori), emergeva una non ottimale capacità di riscossione complessiva; in particolare l'indicatore "% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali" era pari al 22,39%.

Si è chiesto, pertanto, di motivare in ordine alla scarsa attività di riscossione ed alle iniziative intraprese o da intraprendere per migliorare la stessa.

In sede di riscontro l'Ente ha dichiarato che: *"Sulla determinazione della percentuale di riscossione complessiva incidono notevolmente le riscossioni in conto residui di parte corrente e di parte capitale sopra trattate, per cui un miglioramento di queste ultime riscossioni determinerà automaticamente una maggiore capacità di riscossione complessiva. In ordine alla conservazione dei residui attivi, si conferma quanto dichiarato dal Revisore nel questionario consuntivo 2020".*

La Sezione, nel rilevare il mancato riscontro circa i provvedimenti adottati per migliorare la riscossione delle entrate, rammenta, tuttavia, che la capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche e che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità

dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Si raccomanda, altresì, sempre al fine di assicurare l'effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione o al verificarsi della decadenza per l'esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

La Sezione, pertanto, richiama l'Ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati per migliorare la capacità di riscossione consentano di marginalizzare il rischio di perdita e di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari, riservandosi di verificare l'effettiva evoluzione della criticità *de qua* in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

7. Attendibilità delle previsioni

Con la nota istruttoria la Sezione ha rilevato che i dati inseriti nel questionario consuntivo 2020, alla Sezione I.III - punto 1 (pag. 29), evidenziavano, relativamente al titolo IV, una scarsa attendibilità delle previsioni definitive rispetto agli accertamenti di competenza, per cui si è chiesto che fossero illustrate le ragioni di tale scostamento.

Con la nota di riscontro il Comune ha riferito che: *"Lo scostamento registrato al titolo IV tra le previsioni definitive e gli accertamenti di competenza è dovuto al fatto che l'esigibilità di alcune entrate non si è concretizzata nell'anno così come inizialmente prevista"*.

Il Collegio, nel prendere atto del riscontro fornito, rammenta come significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti - ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate - generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate

analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

La Sezione ribadisce, ad ogni buon fine, che le previsioni di bilancio devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse (principi di veridicità e di attendibilità) e raccomanda, pertanto, all'Ente di formulare le previsioni di entrata in maniera più accurata, nonché di orientare la propria programmazione contabile e finanziaria e la propria attività gestionale ad una sostanziale osservanza dei principi di sana e prudente gestione finanziaria, con riserva di verificare in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi se permanga la riscontrata criticità.

8. Recupero evasione tributaria

Quanto al recupero dell'evasione tributaria, la Sezione, nel riscontrare la mancata compilazione delle tabelle del questionario consuntivo 2020 presente alla pagina 31, ha chiesto di confermare che i dati fossero quelli riportati nelle tabelle riprodotte alle pagine 22 e 23 della relazione del Revisore, dal cui esame, in relazione alla fase dell'accertamento, è stata riscontrata l'assenza del recupero di COSAP/TOSAP e "altri tributi", mentre, in relazione alla fase della riscossione, è stato rilevato lo scarso recupero dell'evasione relativamente all'IMU, alla TARSU/ TIA/TARES e alle sanzioni per violazione del codice della strada.

Si è chiesto, pertanto, che l'Ente confermasse tali risultanze, fornendone adeguata motivazione e indicando le azioni intraprese o da intraprendere per rendere più efficiente l'azione di recupero.

In sede di riscontro l'Ente ha dichiarato che *"I dati corretti relativi alle entrate per recupero evasione sono riportati nella seguente tabella:*

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento	FCDE
			Competenza Esercizio 2020	Rendiconto 2020
Recupero evasione IMU/TASI	€ 651.462,61	€ 136.152,56	€ 26.688,50	€ 96.414,51
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ 209.423,85	€ 41.685,58	€ 13.829,85	€ 31.383,83
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione altri tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 860.886,46	€ 177.838,14	€ 40.518,35	€ 127.798,34

Il Revisore, nella sua relazione, ha erroneamente inserito le entrate da recupero evasione Tasi tra quelle Tarsu/TIA/TARES. Si conferma la bassa percentuale di recupero dell'evasione IMU/TASI e dell'evasione TARSU/TIA/TARES. L'Ente si impegna ad assumere ogni misura utile ai fini di un miglioramento dell'efficienza delle attività di recupero evasione.

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito circa gli importi corretti e, pur tuttavia, incompleto quanto alle azioni intraprese per rendere più efficiente l'azione di recupero, evidenzia come sia dovere dell'Ente attivarsi per adottare ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune, al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati ad ineludibili doveri di solidarietà.

Si rammenta, inoltre, l'indefettibile principio generale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava, quindi, il principio dell'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione dell'Ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario, con conseguente pregiudizio per gli interessi

erariali. Appare, dunque, chiaro come la tenuta del bilancio sia suscettibile di subire una potenziale compromissione, considerato che la criticità rappresentata potrebbe determinare comunque una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni per il venir meno di entrate proprie. (vedi, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 102/2020/PRSP).

Come ricordato dalla Corte costituzionale (sent. n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «*bene pubblico*» funzionale «*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*» (cfr. anche Corte cost., sent. n. 184/2016; sent. n. 80/2017; sent. n. 247/2017).

La Sezione, pertanto, invita l'Ente a effettuare un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una più efficiente attività di contrasto dell'evasione tributaria, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione, con riserva di verificare l'evoluzione della criticità in sede dei successivi controlli di legalità e regolarità ex art. 148 bis TUEL sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

9. Debiti fuori bilancio

Dall'analisi del questionario DFB trasmesso dall'Ente, nonché dalla Relazione del Revisore, si è rilevato che nel corso del 2020 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 Tuel per € 117,836,70.

Atteso il costante ricorso da parte dell'Ente, già dal 2012, all'istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si è chiesto, quindi, in sede istruttoria di fornire maggiori dettagli circa i debiti di cui sopra.

In risposta al quesito formulato, l'Ente ha comunicato quanto segue: “*Si segnala che è stato commesso un errore nell'indicazione dei debiti fuori bilancio. Infatti, il Consiglio comunale con deliberazione n.56 del 30/11/2020 ha riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio per un totale complessivo di euro 208.918,61.*

Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti riconosciuti:

Esercizio finanziario in cui l'Ente è venuto a conoscenza	Importo del singolo debito	Tipologia (oggetto del debito)	Classificazione del debito ex art. 194 Tuel	Delibera di riconoscimento
2018	91.081,91	Indennizzo per periodo di occupazione legittima e risarcimento danno per perdita definitiva della proprietà del fondo + spese processuali	Sentenza	Deliberazione di Consiglio comunale n.56 del 30.11.2020
2018	117.836,70	Indennizzo per periodo di occupazione legittima e risarcimento danno per perdita definitiva della proprietà del fondo	Sentenza	Deliberazione di Consiglio comunale n.56 del 30.11.2020

La Sezione, nel prendere atto dell'errore di compilazione circa l'importo complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e che trattasi, per la totalità, di debiti derivanti da sentenze esecutive (lettera a) dell'art. 194 TUEL), rileva, tuttavia, che il riconoscimento è stato effettuato in un esercizio finanziario (2020) successivo a quello in cui l'Ente è venuto formalmente a conoscenza del debito (2018).

Sul punto, si evidenzia che il paragrafo 9, punto 9.1, dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, stabilisce inderogabilmente che *"L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto"*.

Orbene, con specifico riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, è di tutta evidenza come il mancato tempestivo riconoscimento degli stessi entro l'esercizio in cui l'Ente ne è venuto formalmente a conoscenza (coincidente con la data in cui la sentenza viene notificata o comunque comunicata all'Ente), comporta che la relativa spesa venga impegnata non già nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile (anno di deposito della sentenza immediatamente esecutiva o, più verosimilmente, della sua notifica/comunicazione), bensì nell'esercizio in cui viene, tardivamente, riconosciuto il debito stesso.

D'altra parte, come noto, per gli enti locali è previsto un termine entro cui procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

È opportuno rammentare, infatti, che, secondo il combinato disposto dell'art. 194, comma 1, e dell'art. 193, comma 2, del TUEL, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare da adottarsi con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno.

Ne consegue che, ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente a conoscenza del Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità ai sensi dell'art. 194, comma 1 e il conseguente reperimento delle necessarie coperture finanziarie a norma degli artt. 193, comma 3 e 194, commi 2 e 3.

In definitiva, la previsione di un termine ultimo per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (con impegno della spesa, ai sensi del richiamato paragrafo 9, punto 9.1, dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, nel medesimo esercizio finanziario dell'avvenuto riconoscimento laddove l'obbligazione sia già scaduta) risponde all'esigenza di garantire il principio contabile di veridicità del bilancio (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/1, § 5 Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità).

Invero, il tardivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, rinviato ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, determina un irregolare *modus operandi* che, come stigmatizzato dalla stessa giurisprudenza contabile, non solo pregiudica la correttezza della rappresentazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente (Sezione delle Autonomie, delibere n. 21/2018/QMIG e n. 21/2019/QMIG; Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 37/2020/EL), ma è in grado di alterare il profilo quantitativo delle spese che devono concorrere al raggiungimento dell'obiettivo annuale dell'equilibrio di bilancio in termini di competenza, in ragione della minore entità degli impegni complessivi registrati nelle scritture contabili (art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145); in ordine alle pratiche di elusione del saldo di finanza pubblica in dipendenza del ritardato riconoscimento dei debiti fuori

bilancio, cfr. anche SS.RR. in Spec. Comp., sentenza n. 11/2018/EL, § 2.3, secondo cui “[...] il ritardo con il quale il Comune ha proceduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio emersi nell’ultimo periodo del 2015 e nel 2016, rappresenta un elemento oggettivamente probante ai fini della valutazione della fattispecie di elusione contestata”).

Il decorso del tempo, d'altronde, determina anche l'ulteriore rischio di maggiori gravami e l'assai probabile maturare di oneri aggiuntivi per interessi e rivalutazione monetaria, circostanza, questa, di per sé censurabile in quanto idonea a compromettere il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Alla luce di quanto sin qui esposto, risulta, pertanto, di tutta evidenza che il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva in esercizi successivi a quelli di esigibilità della sottostante obbligazione o di esecutività del titolo giurisdizionale determina, in presenza di oneri non registrati contabilmente nell'esercizio di emersione del debito, neppure in termini di accantonamento del rischio, una non corretta e inveritiera rappresentazione della massa passiva del bilancio e, quindi, a cascata, della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

Si invita, pertanto, l'Ente a riconoscere i debiti fuori bilancio entro i termini legislativamente previsti, attesa la diretta incidenza dei mancati impegni sul risultato di amministrazione, con riserva di verificare l'effettiva evoluzione della criticità riscontrata in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

10. Parametri di deficitarietà

Dall'esame dello schema di rendiconto trasmesso dall'Ente alla BDAP si è rilevata la mancata compilazione dell'All. 1) Parametri comuni, cui ha fatto seguito richiesta istruttoria di invio dei dati mancanti.

A seguito della consultazione dell'allegato *de quo*, inviato in sede di riscontro alla nota istruttoria, è emerso che il Comune di Avigliano non ha rispettato il parametro/indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) in quanto superiore al limite dell'1%, risultando lo stesso pari all'1,6 %.

In proposito il Collegio evidenzia la necessità che l'Ente adotti ogni iniziativa finalizzata ad evitare il ripetersi del superamento anche di uno solo dei parametri di deficitarietà.

Ai sensi dell'art. 242, comma 1, del TUEL, infatti, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, anche il solo mancato rispetto di uno di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazioni nn. 34/2022/PRSE, 43/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazioni nn. 2/2020/PRSE e 4/2021/PRSP).

11. Errori nella compilazione del questionario e della relazione

Dall'esame del questionario e della relazione, nonché dall'istruttoria espletata, sono emersi errori e omissioni nella compilazione da parte dell'Organo di revisione con particolare riguardo:

1. alle spese in conto capitale;
2. all'utilizzo avanzo di amministrazione anni precedenti;
3. al risultato di amministrazione;
4. alla gestione dei residui;
5. al recupero dell'evasione tributaria;
6. ai debiti fuori bilancio;
7. agli organismi partecipati;
8. alla contabilizzazione delle somme derivanti dalla sospensione mutui *ex art.* 112, d.l. n. 18/2020.

La Sezione, alla luce degli errori innanzi descritti e chiariti in sede di riscontro alla nota istruttoria con conseguente superamento delle rilevate criticità, sottolinea la necessità che l'Organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi.

Si ricorda, infatti, che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266/2005, e ciò in quanto «*Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale....anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati - la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente....L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)*» (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Questa Sezione ha già evidenziato più volte che «*tale "ausilio obbligato" deve essere svolto con la "diligenza del mandatario", assicurando - ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell'art. 240 TUEL "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 "(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile"*» (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).

Si raccomanda, pertanto, di prestare particolare attenzione alla compilazione dei questionari e alla redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala al Comune di AVIGLIANO la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di porre in essere azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;
- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2024.

Il Relatore

Dott.ssa Antonella Romanelli

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tagliamonte

Depositata in Segreteria il 27 febbraio 2024

Il Funzionario

Preposto ai Servizi di Supporto

Dott. Giovanni Cappiello